

*Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 14, lett. a, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*

*(gennaio-marzo 2020)*

*1) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento*

*1a) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia*

**MERCATO INTERNO**

<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><b><u>C-122/18</u></b> <b><u>COMMISSIONE/</u></b> <b><u>ITALIA</u></b>  28-gen-20</p>	<p>Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione – Obbligo degli Stati membri di assicurare che il termine di pagamento delle pubbliche amministrazioni non ecceda 30 o 60 giorni – Obbligo di risultato</p>	<p><b>Non assicurando che le sue pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'art. 4, para. 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali disposizioni.</b></p> <p><b>VALUTAZIONE:</b> <b>RICORSO DELLA COMMISSIONE EUROPEA ACCOLTO</b></p>

***1b) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento, proposti ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia è intervenuta***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia sia intervenuta.

***1c) Sentenze derivanti da ricorsi ex art. 108.2 TFUE***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

***2) Sentenze ex art. 260 TFUE – Commissione c. Italia***

<b>AIUTI DI STATO</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<b><u>C-576/18</u></b> <b><u>COMMISSIONE/</u></b> <b><u>ITALIA</u></b> 12-mar-20	Inadempimento di uno Stato – Sentenza della Corte che accerta un inadempimento – Mancata esecuzione – Recupero degli aiuti illegittimi concessi al settore alberghiero in Sardegna – Articolo	<b>1) La Repubblica italiana, non avendo adottato, alla data di scadenza del termine fissato nella lettera di diffida emessa l'11 luglio 2014 dalla Commissione europea, tutte le misure che comporta l'esecuzione della sentenza del 29 marzo 2012, Commissione/Italia (C-243/10), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE.</b>

	260, paragrafo 2, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Penalità e somma forfettaria	<p><b>2) La Repubblica italiana è condannata a versare alla Commissione europea una penalità di importo pari a EUR 80 000 per ogni giorno a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza fino alla data di completa esecuzione della sentenza del 29 marzo 2012, Commissione/Italia (C-243/10).</b></p> <p><b>3) La Repubblica italiana è condannata a versare alla Commissione europea una somma forfettaria di importo pari a EUR 7 500 000</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> <b>RICORSO DELLA COMMISSIONE EUROPEA ACCOLTO</b></p>
--	---	--

***3) Sentenze derivanti da ricorsi d’annullamento ex art. 263 TFUE***

***3a) Sentenze derivanti da ricorsi d’annullamento promossi dall’Italia***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi d’annullamento in cui l’Italia sia intervenuta

***3b) Sentenze derivanti da ricorsi d’annullamento in cui l’Italia è intervenuta***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi d’annullamento in cui l’Italia sia intervenuta

***4) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane***

**AIUTI DI STATO**

<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<u><b>C-338/19</b></u> <u><b>ITALIA</b></u>  <u><b>TAR</b></u> <u><b>SARDEGNA</b></u>  11-mar-20	Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Aiuti di Stato – Articolo 108 TFUE – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Recupero dell'aiuto da parte dello Stato membro di sua propria iniziativa – Regolamento (CE) n. 794/2004 – Tasso d'interesse applicabile	<b>Il tasso di interesse previsto dall'art. 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 TFUE, quale modificato dal regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, non va applicato quando un'autorità nazionale recupera di propria iniziativa un aiuto di Stato.</b>  <b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'OPERATO DELL'AUTORITA' NAZIONALE (REGIONE SARDEGNA) CHE, NEL RECUPERARE DI PROPRIA INIZIATIVA UN AIUTO DI STATO, NON HA APPLICATO IL TASSO DI INTERESSE CORRETTO

**APPALTI PUBBLICI**

<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<u><b>C-395/18</b></u> <u><b>ITALIA</b></u>  <u><b>TAR LAZIO</b></u>	Aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori o di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 18, paragrafo 2 – Articolo 57, paragrafo 4 – Motivi di esclusione facoltativi –	<b>L'art. 57.4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici non osta ad una normativa nazionale, in virtù della quale l'amministrazione aggiudicatrice abbia la facoltà, o addirittura l'obbligo, di escludere l'operatore economico che ha presentato l'offerta dalla</b>

30-gen-20	Motivo di esclusione riguardante un subappaltatore menzionato nell'offerta dell'operatore economico – Violazione, da parte del subappaltatore, degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro – Normativa nazionale che prevede un'esclusione automatica dell'operatore economico per una violazione siffatta	<p><b>partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto qualora nei confronti di uno dei subappaltatori menzionati nell'offerta di detto operatore venga constatato il motivo di esclusione previsto dalla disposizione sopra citata. Per contro, tale disposizione, letta in combinato disposto con l'art. 57.6 della medesima direttiva, nonché il principio di proporzionalità, ostano ad una normativa nazionale che stabilisca il carattere automatico di tale esclusione.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO</b></p>
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><b><u>C-89/19</u></b> <b><u>C-90/19</u></b> <b><u>C-91/19</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p><b><u>CONSIGLIO DI STATO</u></b></p> <p>6-feb-20</p>	<p>Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 12, paragrafo 3 – Normativa nazionale che favorisce l'aggiudicazione di appalti pubblici a discapito dei contratti in house – Libertà degli Stati membri di scegliere la modalità di prestazione dei servizi – Limiti – Normativa nazionale che esclude la possibilità per un'amministrazione aggiudicatrice di acquisire, nel capitale di un organismo detenuto da amministrazioni aggiudicatrici,</p>	<p><b>1) L'art. 12.3 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che subordina la conclusione di un'operazione interna, denominata anche «contratto <i>in house</i>», all'impossibilità di procedere all'aggiudicazione di un appalto e, in ogni caso, alla dimostrazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, dei vantaggi per la collettività specificamente connessi al ricorso all'operazione interna.</b></p> <p><b>2) L'art. 12.3 della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che impedisce ad un'amministrazione aggiudicatrice di acquisire partecipazioni al capitale di un ente partecipato da altre amministrazioni aggiudicatrici, qualora tali partecipazioni siano inidonee a garantire il controllo o un potere di veto e qualora detta</b></p>

	partecipazioni che sono inidonee a garantire il controllo di tale organismo o un potere di veto	<p><b>amministrazione aggiudicatrice intenda acquisire successivamente una posizione di controllo congiunto e, di conseguenza, la possibilità di procedere ad affidamenti diretti di appalti a favore di tale ente, il cui capitale è detenuto da più amministrazioni aggiudicatrici</b></p> <p><b>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO</b></p>
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><b><u>C-11/19</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p><b><u>CONSIGLIO DI</u></b> <b><u>STATO</u></b></p> <p>6-feb-20</p>	<p>Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 10, lettera h) – Articolo 12, paragrafo 4 – Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi – Servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli – Organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro – Servizio di trasporto sanitario ordinario e di urgenza – Normativa regionale che impone in via prioritaria di ricorrere a un partenariato tra amministrazioni aggiudicatrici – Libertà degli Stati membri di scegliere la modalità di prestazione dei servizi – Limiti – Obbligo di motivazione</p>	<p><b>1) L'art. 10, lett. h), e l'art. 12.4 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa regionale che subordina l'aggiudicazione di un appalto pubblico alla condizione che un partenariato tra enti del settore pubblico non consenta di garantire il servizio di trasporto sanitario ordinario, sempre che la scelta espressa a favore di una particolare modalità di prestazione di servizi, ed effettuata in una fase precedente a quella dell'aggiudicazione dell'appalto pubblico, rispetti i principi di parità di trattamento, non discriminazione, riconoscimento reciproco, proporzionalità e trasparenza.</b></p> <p><b>2) L'art. 10, lett. h), e l'art. 12.4 della direttiva 2014/24 devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa regionale che impone all'amministrazione aggiudicatrice di giustificare la sua scelta di aggiudicare il servizio di trasporto sanitario ordinario mediante gara d'appalto anziché di affidarlo direttamente mediante una convenzione conclusa con un'altra</b></p>

		<b>amministrazione aggiudicatrice.</b>  <b>VALUTAZIONE:</b> <b>SENTENZA CONFORME</b> <b>RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO</b>
<b>COMUNICAZIONI ELETTRONICHE</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<u><b>C-34/19</b></u> <u><b>ITALIA</b></u>  <u><b>TAR LAZIO</b></u>  4-mar-20	Ravvicinamento delle legislazioni – Servizi di telecomunicazione – Attuazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazione – Direttiva 97/13/CE – Tasse e canoni applicabili alle licenze individuali – Regime transitorio che istituisce un canone ulteriore rispetto a quelli autorizzati dalla direttiva 97/13/CE – Autorità di cosa giudicata riconosciuta a una sentenza di un organo giurisdizionale superiore ritenuta contraria al diritto dell'Unione	<b>1) L'art. 22.3 della direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che proroga, per l'esercizio 1998, l'obbligo imposto a un'impresa di telecomunicazioni, titolare di un'autorizzazione esistente alla data di entrata in vigore di detta direttiva, di versare un canone calcolato in funzione del fatturato e non solo dei costi amministrativi connessi al rilascio, alla gestione, al controllo e all'attuazione del regime di autorizzazioni generali e di licenze individuali.</b> <b>2) Il diritto dell'UE dev'essere interpretato nel senso che esso non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme di procedura interne che riconoscono autorità di cosa giudicata a una pronuncia di un organo giurisdizionale, anche qualora ciò consenta di porre rimedio a una violazione di una disposizione del diritto dell'Unione, senza con ciò escludere la possibilità per gli interessati di far valere la responsabilità dello Stato al fine di ottenere in tal modo una tutela giuridica dei loro diritti</b>

		<p><b>riconosciuti dal diritto dell'UE.</b></p> <p><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO</p>
<b>FISCALITA'</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><b><u>C-513/18</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p><b><u>COMM.</u></b> <b><u>TRIBUNARIA</u></b> <b><u>PROVINCIALE</u></b> <b><u>PALERMO</u></b></p> <p>30-gen-20</p>	<p>Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Direttiva 2003/96/CE – Articolo 7, paragrafi 2 e 3 – Nozione di “gasolio commerciale utilizzato come propellente” – Normativa nazionale che prevede un'aliquota di accisa ridotta per il gasolio commerciale utilizzato come propellente per il trasporto regolare di passeggeri, e non per il trasporto occasionale di passeggeri – Principio della parità di trattamento</p>	<p><b>L'art. 7, para. 2 e 3, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, deve essere interpretato nel senso che, da un lato, rientra nel suo ambito di applicazione un'impresa privata che esercita l'attività di trasporto di passeggeri mediante servizi di noleggio autobus con conducente, a condizione che i veicoli noleggiati da tale impresa siano di categoria M2 o M3, quali definite dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e, dall'altro lato, che esso non osta a una normativa nazionale che prevede un'aliquota di accisa ridotta per il gasolio commerciale utilizzato come propellente per il trasporto regolare di passeggeri, senza tuttavia prevedere siffatta aliquota per quello utilizzato per il trasporto occasionale di passeggeri, a condizione che tale normativa rispetti il principio della parità di trattamento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</b></p> <p><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CONFORME</p>

RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p style="text-align: center;"><b><u>C-94/19</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>CORTE DI</u></b> <b><u>CASSAZIONE</u></b></p> <p style="text-align: center;">11-mar-20</p>	<p>Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articoli 2 e 6 – Ambito di applicazione – Operazioni imponibili – Prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso – Distacco di personale da parte di una società controllante presso la sua controllata – Rimborso da parte della controllata limitato ai costi sostenuti</p>	<p><b>L'art. 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione nazionale in base alla quale non sono ritenuti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall'altro, si condizionino reciprocamente.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> <b>SENTENZA NON CONFORME</b> <b>RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO</b></p>
<b>MERCATO INTERNO</b>		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p style="text-align: center;"><b><u>C-394/18</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>CORTE</u></b> <b><u>D'APPELLO</u></b> <b><u>NAPOLI</u></b></p>	<p>Diritto societario – Libertà di stabilimento - Direttiva 82/891/CEE – Articoli 12 e 19 – Scissioni delle società a responsabilità limitata – Tutela degli interessi dei creditori della società scissa – Nullità della</p>	<p><b>1) L'art. 12 della sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, basata sull'art. 54.3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni, come modificata dalla direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con gli artt. 21 e 22 della stessa direttiva 82/891, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, dopo la</b></p>

30-gen-20	scissione – Azione pauliana	<p><b>realizzazione di una scissione, i creditori della società scissa, i cui diritti siano anteriori a tale scissione e che non abbiano fatto uso degli strumenti di tutela dei creditori previsti dalla normativa nazionale in applicazione di detto articolo 12, possano intentare un’azione pauliana al fine di far dichiarare la scissione inefficace nei loro confronti e di proporre azioni esecutive o conservative sui beni trasferiti alla società di nuova costituzione.</b></p> <p><b>2) L’art. 19 della direttiva 82/891, come modificata dalla direttiva 2007/63, in combinato disposto con gli artt. 21 e 22 della stessa direttiva 82/891, il quale prevede il regime delle nullità della scissione, deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’introduzione, dopo la realizzazione di una scissione, da parte di creditori della società scissa, di un’azione pauliana che non intacchi la validità della scissione, ma soltanto consenta di rendere quest’ultima inopponibile a tali creditori.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALLA GIURISPRUDENZA INTERNA CHE AMMETTE, NEL CASO DI SPECIE, L’AZIONE REVOCATORIA (O PAULIANA) EX ART. 2901 C.C.</b></p>
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><b><u>C-788/18</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p><b><u>COMM.</u></b> <b><u>TRIBUNARIA</u></b> <b><u>PROVINCIALE</u></b></p>	Libera prestazione dei servizi – Articolo 56 TFUE – Giochi d’azzardo – Fiscalità – Principio di non discriminazione – Imposta unica sulle scommesse	L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall’ubicazione della sede di tali

<p><b><u>PARMA</u></b></p> <p>26-feb-20</p>		<p>operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse.</p> <p><b>VALUTAZIONE:</b>  <b>SENTENZA CONFORME</b>  <b>RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO</b></p>
---	--	---

**5) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l'Italia ha presentato osservazioni)**

<b>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><b><u>C-314/18</u></b>  <b><u>PAESI BASSI</u></b></p> <p>11-mar-20</p>	<p>Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d'arresto europeo – Articolo 5, punto 3 – Consegna subordinata alla condizione che la persona interessata sia rinviaata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione – Momento del rinvio – Decisione quadro 2008/909/GAI – Articolo 3, paragrafo 3 – Ambito di</p>	<p><b>1) L'art. 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, in combinato disposto con l'art. 1.3 della medesima, nonché con l'art. 1, lettera a), l'art. 3, para. 3 e 4, e l'art. 25 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che, qualora lo Stato membro di esecuzione subordini la consegna della persona, cittadina o residente di quest'ultimo, che è oggetto di un mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale alla condizione che tale persona, dopo essere stata ascoltata, gli sia rinviaata per scontarvi la pena o la misura di</b></p>

	<p>applicazione – Articolo 8 – Adattamento della pena irrogata nello Stato membro di emissione – Articolo 25 – Esecuzione di una pena nell’ambito dell’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI</p>	<p><b>sicurezza private della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione, quest’ultimo Stato deve procedere a detto rinvio non appena la suddetta decisione di condanna sia divenuta definitiva, a meno che motivi concreti relativi al rispetto dei diritti della difesa della persona interessata o alla buona amministrazione della giustizia non rendano indispensabile la presenza di tale persona in detto Stato, fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva nelle altre fasi procedurali che si inseriscono nel procedimento penale relativo al reato alla base del mandato d’arresto europeo.</b></p> <p><b>2) L’art. 25 della decisione quadro 2008/909 dev’essere interpretato nel senso che, qualora l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale sia subordinata alla condizione prevista all’art. 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584 lo Stato membro di esecuzione, per eseguire la pena o la misura di sicurezza private della libertà pronunciate nello Stato membro di emissione nei confronti della persona interessata, può adattare la durata di tale pena solamente in conformità delle condizioni restrittive previste all’art. 8.2 della decisione quadro 2008/909.</b></p> <p><b>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL’INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</b></p>
<p><b>MERCATO INTERNO</b></p>		

Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><b><u>C-725/18</u></b> <b><u>BELGIO</u></b></p> <p>30-gen-20</p>	<p>Articolo 56 TFUE – Articolo 36 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo – Libera prestazione dei servizi – Imposta sulle operazioni di borsa concluse o eseguite in uno Stato membro – Diversità di trattamento a discapito di destinatari di servizi che si avvalgono di intermediari professionisti non residenti – Restrizione – Giustificazione</p>	<p><b>L’art. 56 TFUE e l’art. 36 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa di uno Stato membro che istituisce un’imposta sulle operazioni di borsa concluse o eseguite su ordine di un residente di tale Stato membro da un intermediario professionista non residente, avente come conseguenza una restrizione della libera prestazione dei servizi forniti da intermediari professionisti di questo tipo, purché detta normativa offra al committente e agli intermediari professionisti in parola delle facilitazioni, per quanto riguarda sia gli obblighi di dichiarazione connessi a tale imposta sia il pagamento di quest’ultima, le quali limitino la restrizione in oggetto a quanto è necessario per raggiungere i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa summenzionata.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> <b>SENTENZA CONFORME</b> <b>RISPETTO ALLA NORMATIVA BELGA LA CUI</b> <b>COMPATIBILITÀ’ EURO-UNITARIA ERA STATA SOSTENUTA</b> <b>ANCHE DAL GOVERNO ITALIANO</b></p>
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><b><u>C-405/18</u></b> <b><u>REP. CECA</u></b></p> <p>27-feb-20</p>	<p>Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Normativa tributaria – Imposta sulle società – Trasferimento della sede della direzione effettiva di una società in uno Stato membro diverso da quello in cui la società è</p>	<p><b>1) L’art. 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che una società costituita secondo il diritto di uno Stato membro, che trasferisca in un altro Stato membro la sede della propria direzione effettiva senza che tale trasferimento incida sul suo status di società costituita secondo il diritto del primo Stato membro, può fondarsi su tale articolo al fine di contestare il</b></p>

	<p>stata costituita – Trasferimento di residenza fiscale verso tale altro Stato membro – Normativa nazionale che non consente di far valere la perdita fiscale originatasi nello Stato membro di costituzione prima del trasferimento della sede</p>	<p><b>rifiuto del riporto delle perdite anteriori a detto trasferimento opposte nell'altro Stato membro.</b></p> <p><b>2) L'art. 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro che escluda la possibilità per una società, che ha trasferito la sede della propria direzione effettiva e, quindi, la propria residenza fiscale in tale Stato membro, di far valere una perdita fiscale originatasi, prima di tale trasferimento, in un altro Stato membro, nel quale essa conserva la propria sede sociale.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</b></p>
<b>TRASPORTI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><b><u>C-832/18</u></b> <b><u>FINLANDIA</u></b></p> <p>12-mar-20</p>	<p>Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articoli 5 e 7 – Diritto a compensazione pecuniaria in caso di ritardo o di cancellazione del volo – Diritto a compensazione pecuniaria multipla in caso di ritardo o cancellazione riguardante non soltanto la prenotazione originaria, ma anche la prenotazione successiva, effettuata nell'ambito di un riavviamento –</p>	<p><b>1) Il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, e segnatamente il suo art. 7.1 deve essere interpretato nel senso che un passeggero aereo, che ha beneficiato di una compensazione pecuniaria a causa della cancellazione di un volo ed ha accettato il volo alternativo che gli è stato proposto, può pretendere che gli sia riconosciuta una compensazione pecuniaria per il ritardo del volo alternativo,</b></p>

	<p>Portata – Esonero dall’obbligo di compensazione pecuniaria – Nozione di “circostanze eccezionali” – Pezzo cosiddetto “on condition” – Guasti tecnici inerenti alla manutenzione di un aeromobile</p>	<p><b>qualora tale ritardo si sia protratto per un numero di ore tale da dar diritto a una compensazione pecuniaria e il vettore aereo del volo alternativo sia lo stesso del volo cancellato.</b></p> <p><b>2) L’art. 5.3 del regolamento n.261/2004 deve essere interpretato nel senso che un vettore aereo non può invocare, per essere esonerato dal suo obbligo di compensazione pecuniaria, «circostanze eccezionali», ai sensi di tale disposizione, con riferimento al guasto di un pezzo cosiddetto «on condition», vale a dire un pezzo che viene sostituito soltanto in caso di guasto del pezzo precedente, allorché il vettore aereo tiene sempre un pezzo di ricambio a magazzino, tranne nell’ipotesi – che deve essere verificata dal giudice del rinvio – in cui un simile guasto costituisca un evento che, per la sua natura o per la sua origine, non è inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfugge all’effettivo controllo di quest’ultimo, avuto riguardo tuttavia al fatto che, nei limiti in cui tale guasto sia – in linea di principio – intrinsecamente legato al sistema di funzionamento dell’apparecchio, esso non deve essere considerato un evento di questo tipo.</b></p> <p><b>VALUTAZIONE:</b> <b>SENTENZA NON CONFORME</b> <b>RISPETTO ALL’INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL</b> <b>GOVERNO ITALIANO NELL’AMBITO DI UN INTERVENTO</b> <b>CIRCOSCRITTO AL PRIMO PUNTO</b></p>
--	---	--

**6) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell'Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza nell'ordinamento italiano**

<b>AGRICOLTURA</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><b><u>C-785/18</u></b> <b><u>FRANCIA</u></b></p> <p>29-gen-20</p>	<p>Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari – Denominazione di origine protetta “Comté” – Modifiche minori del disciplinare di un prodotto – Richiesta di modifica impugnata dinanzi ai giudici nazionali – Giurisprudenza nazionale secondo cui l’impugnazione resta priva d’oggetto in caso di approvazione della modifica da parte della Commissione europea – Tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di pronuncia sull’azione giurisdizionale</p>	<p><b>L’art. 53.2 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, l’art. 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, che integra il regolamento n. 1151/2012, nonché l’art. 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1151/2012, nel combinato disposto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che, laddove la Commissione europea abbia accolto la domanda dell’amministrazione di uno Stato membro volta ad una modifica minore del disciplinare di una denominazione di origine protetta, al giudice nazionale, dinanzi al quale sia stata proposta azione vertente sulla legittimità della decisione dell’amministrazione medesima relativa alla domanda stessa ai fini della sua trasmissione alla Commissione, ai sensi dell’art. 53.2 del regolamento n. 1151/2012, non è consentito dichiarare, per tal sol motivo, che non vi sia più luogo a statuire sulla controversia dinanzi ad esso pendente.</b></p>

**COMUNICAZIONI ELETTRONICHE**

<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<b><u>C-100/19</u></b> <b><u>BELGIO</u></b>  5-mar-20	Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Utilizzazione armonizzata dello spettro radio nelle bande di frequenze di 2 GHz ai fini della realizzazione di sistemi volti a fornire servizi mobili via satellite – Decisione n. 626/2008/CE – Articolo 4, paragrafo 1, lettera c), articolo 7, paragrafo 1, e articolo 8, paragrafo 1 – Componenti terrestri complementari – Autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri – Obbligo per l'operatore di coprire una determinata percentuale della popolazione e del territorio – Inosservanza – Rilevanza	<b>L'art. 8.1 della decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla selezione e l'autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS), nel combinato disposto con il precedente art. 7.1, dev'essere interpretato nel senso che, nel caso in cui risulti che un operatore selezionato conformemente al titolo II della decisione medesima ed autorizzato ad utilizzare lo spettro radio ai sensi dello stesso articolo 7 non abbia fornito servizi mobili via satellite per mezzo d'un sistema mobile via satellite entro la scadenza dettata dall'art. 4.1, lettera c), ii), della decisione n. 626/2008, le autorità competenti degli Stati membri non sono legittimate a negare la concessione delle autorizzazioni necessarie alla fornitura di componenti terrestri complementari di sistemi mobili via satellite all'operatore stesso per mancato rispetto dell'impegno da questi assunto nella propria domanda.</b>

**GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI**

<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<b><u>C-341/18</u></b> <b><u>PAESI BASSI</u></b>  5-feb-20	Regolamento (UE) 2016/399 – Codice frontiere Schengen – Controllo alle frontiere esterne – Cittadini di paesi terzi – Articolo 11, paragrafo 1 – Apposizione di timbri sui documenti di viaggio – Timbro di uscita –	<b>L'art. 11.1 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), dev'essere interpretato nel senso che, quando un marittimo, cittadino di un paese terzo, si imbarca su una nave ormeggiata da lungo tempo in un porto</b>

	Determinazione del momento dell'uscita dallo spazio Schengen – Imbarco di marittimi a bordo di navi ormeggiate da lungo tempo in un porto marittimo	<b>marittimo di uno Stato che fa parte dello spazio Schengen, al fine di effettuarvi un lavoro a bordo, prima di abbandonare tale porto su detta nave, un timbro di uscita dev'essere apposto sui documenti di viaggio di questo marittimo, quando la sua apposizione è prevista dal citato codice, non al momento dell'imbarco del medesimo, bensì quando il capitano della nave in questione informa le competenti autorità nazionali della partenza imminente di detta nave.</b>
<b>LAVORO E POLITICA SOCIALE</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<b><u>C-177/18</u></b> <b><u>SPAGNA</u></b>  22-gen-20	Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Clausola 5 – Misure dirette ad evitare gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato – Indennità in caso di cessazione del rapporto di lavoro – Articoli 151 e 153 TFUE – Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Applicabilità – Differenza di trattamento basata sulla natura pubblica o privata, ai sensi del diritto nazionale,	<b>1) La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale che non prevede il versamento di alcuna indennità né ai lavoratori a tempo determinato impiegati come funzionari ad interim né ai funzionari che sono impiegati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato al momento della cessazione dal servizio, mentre prevede il pagamento di tale indennità agli agenti contrattuali a tempo indeterminato quando il loro contratto di lavoro viene risolto per un motivo oggettivo.</b> <b>2) Gli articoli 151 e 153 TFUE nonché la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che non prevede il</b>

	del regime che disciplina il rapporto di lavoro	<b>versamento di alcuna indennità ai lavoratori a tempo determinato impiegati come funzionari ad interim alla cessazione dal servizio, mentre viene concessa un'indennità agli agenti contrattuali a tempo determinato alla scadenza del loro contratto di lavoro.</b>
<b>MERCATO INTERNO</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<b><u>C-156/17</u></b> <b><u>PAESI BASSI</u></b>  30-gen-20	Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti – Restrizioni – Tassazione dei dividendi versati agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) – Rimborso dell'imposta trattenuta sui dividendi – Presupposti – Criteri di differenziazione obiettivi – Criteri favorevoli, per loro natura o di fatto, ai contribuenti residenti	<p><b>1) L'articolo 63 TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale a un fondo di investimento non residente non è concesso il rimborso dell'imposta sui dividendi trattenuta su dividendi da esso percepiti da parte di entità stabilite in tale Stato membro, per il motivo che detto fondo non fornisce la prova che i suoi azionisti o detentori di partecipazioni soddisfano i requisiti fissati da tale normativa, a condizione che detti requisiti non svantaggino, di fatto, i fondi di investimento non residenti e che le autorità tributarie richiedano che la prova del rispetto di detti requisiti sia fornita anche da parte di fondi di investimento residenti, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.</b></p> <p><b>2) L'articolo 63 TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale a un fondo di investimento non residente non è concesso il rimborso dell'imposta sui dividendi che esso ha dovuto versare in tale Stato membro, per il motivo che esso non soddisfa i requisiti di legge ai quali è subordinato tale rimborso, vale a dire che esso</b></p>

		<p><b>non distribuisce integralmente ai suoi azionisti o detentori di partecipazioni gli utili derivanti dai suoi investimenti ogni anno, entro otto mesi dalla chiusura del suo esercizio contabile, mentre, nello Stato membro in cui è stabilito, l'utile derivante dai suoi investimenti che non sia stato distribuito è considerato distribuito o rientra nell'imposta che detto Stato membro riscuote dagli azionisti o detentori di partecipazioni come se tale utile fosse stato distribuito e che, tenuto conto dell'obiettivo sotteso a tali requisiti, un simile fondo si trovi in una situazione paragonabile a quella di un fondo residente che beneficia del rimborso di tale imposta, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare.</b></p>
--	--	--